



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 350 del Ruolo Affari Contenziosi per
l'anno 2019 promosso da

[REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea
Sorgentone, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata
all'atto d'appello,

appellanti

CONTRO



- 2) in parziale riforma della sentenza n. 765/19 emessa dal Tribunale di Sassari, pubblicata in data 12-06-19, accogliere l'appello incidentale proposto dal [REDACTED] e i motivi esposti in narrativa e per l'effetto condannare la società [REDACTED] s.a.s. in solido con i garanti al pagamento in favore del [REDACTED] della somma di euro 193.337,82 o di quella veriore accertanda, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito;
- 3) con integrale vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
- 4) in via istruttoria, ammettere l'appellante incidentale a riprodurre la copia del contratto già ritualmente prodotta nel primo grado di giudizio e non rinvenuta nella sua versione integrale dal giudice di primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 765/2019 il Tribunale di Sassari respingeva le domanda proposte da [REDACTED], [REDACTED] volte ad ottenere la rettifica del saldo al 30-06-14 del conto corrente n. 70031010 intrattenuto con il [REDACTED] ed ancora aperto alla data della domanda ancorchè chiuso in data 20-11-14, anteriore alla prima udienza. Respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta al fine di ottenere la condanna della società [REDACTED] al



pagamento del saldo del predetto conto alla chiusura, pari ad euro 191.337,82, condannando invece i garanti [REDACTED] [REDACTED] al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dal 5-01-15 al saldo. Le spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u., erano compensate tra le parti nella misura della metà e poste nel resto a carico degli attori tranne la [REDACTED] s.a.s.

Parte attrice deduceva la nullità delle condizioni applicate al rapporto acceso nel 2005 perché non pattuite per iscritto e comunque illegittime, sostenendo pertanto l'inesattezza del saldo esposto nell'ultimo estratto prodotto, ove erano registrate poste prive di valido titolo. Il [REDACTED] [REDACTED] eccepeva preliminarmente il difetto di legittimazione di [REDACTED] [REDACTED] opponendo nel merito la regolarità degli addebiti registrati negli estratti, in quanto fondati su valide pattuizioni contrattuali, che produceva in copia; in via riconvenzionale domandava la condanna della società attrice e dei garanti [REDACTED] [REDACTED] al pagamento del saldo negativo di chiusura.

Il tribunale, rilevato che [REDACTED] non documentavano la qualità di fideiussori spesa nell'atto di citazione ma contestata dalla banca convenuta, rigettava la domanda di accertamento con riferimento alla loro posizione sul presupposto del difetto di legittimazione attiva.



Quanto ai rapporti tra la società correntista e l'istituto di credito, il primo giudice considerava mero indizio della stipulazione del conto corrente la produzione parziale del documento di sintesi riferibile al rapporto, ove erano riportate soltanto una parte delle clausole e comunque sottoscritto soltanto dalla banca; concludeva dunque che, in mancanza della necessaria forma scritta ex art. 117 Tub, le domande proposte da entrambe le parti non potevano trovare accoglimento, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2967 c.c., ritenendo assorbite le contestazioni sull'illegittimità delle poste debitorie e sull'incompletezza degli estratti conto prodotti dalla banca, che tardivamente versava in causa anche gli estratti dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2012.

In ordine ai rapporti della banca con [REDACTED] [REDACTED], il tribunale qualificava in termini di garanzia autonoma quella rilasciata dagli attori e documentata dalla convenuta, avuto riguardo alla previsione dell'escussione "a prima richiesta" ed alle clausole sulla reviviscenza della garanzia, sull'obbligo di pagamento nonostante l'invalidità dell'obbligazione principale e sulla deroga all'art. 1957 c.c. Ciò posto, il giudicante di primo grado evidenziava in primo luogo che la garanzia rilasciata dai [REDACTED] non risultava affetta dalla nullità derivante dall'utilizzo delle formalità predisposte dall'ABI nel 2003, che la Suprema Corte aveva affermato essere in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale, non avendo i garanti allegato in giudizio i fatti



necessari a provare che il contratto dai medesimi sottoscritto fosse diretta espressione dello schema tipo dichiarato nullo, rispetto al quale avrebbero comunque potuto far valere soltanto una tutela risarcitoria.

Nemmeno era prospettabile, secondo il primo giudice, una verifica della regolarità degli addebiti, mancando la completezza degli estratti conto afferenti il rapporto garantito.

Avverso tale decisione hanno proposto appello [REDACTED] e [REDACTED] deducendo la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale nonostante il documento che riassumeva parzialmente le condizioni contrattuali non fosse sottoscritto dalla società titolare del rapporto e le eccezioni di nullità formulate dagli attori con riguardo alla violazione di norme imperative quali gli artt. 117 Tub, 1284 c.c., la disciplina antiusura, la L. 287/1990, integrassero l'*exceptio doli* prospettabile anche dal garante autonomo.

Si è costituito il [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era respinta la domanda di condanna della società [REDACTED] sull'erroneo presupposto della mancata prova del testo integrale del contratto, invece regolarmente versato in atti, e dell'assenza degli estratti conto relativi al 2012, prodotti con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. su richiesta della controparte.



La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVAZIONE

Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato in primo luogo l'appello incidentale.

Il [REDACTED] si è doluto del rigetto della domanda riconvenzionale nei confronti della società [REDACTED] sostenendo che, diversamente da quanto affermato in prime cure, la copia del contratto di conto corrente era prodotta in forma completa e gli estratti relativi agli anni 2012 erano allegati alla terza memoria a seguito del sollecito all'acquisizione formulato dalla controparte cosicchè era agli atti la prova del credito recato nel saldo di chiusura.

La doglianza non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

Preliminarmente si deve rilevare che l'impugnazione principale è stata proposta soltanto da [REDACTED] soccombenti in primo grado rispetto alla domanda riconvenzionale della banca.

Alcun interesse all'impugnazione avevano la società [REDACTED] [REDACTED] nei cui confronti la domanda era stata respinta a differenza che nel rapporto con i garanti, i quali erano condannati al pagamento del saldo sul presupposto della natura autonoma



della garanzia dagli stessi prestata e della prova del debito rappresentata dall'estratto certificato ex art. 50 Tub.

Le posizioni degli originari attori risultano senz'altro scindibili agli effetti dell'impugnazione, trattandosi di obbligazioni solidali e versando l'impugnazione principale e quella incidentale su questioni tra loro indipendenti (cfr. Cass. Civ. n. 20860/18), avendo la banca speso la natura autonoma della garanzia prestata dai Tagliarini.

L'appellante incidentale avrebbe dovuto dunque citare la [REDACTED] per rivolgere ad essa le domande respinte in primo grado.

Per mera completezza va peraltro osservato che i rilievi mossi dalla banca circa l'incompletezza dei documenti non valgono a intaccare l'argomentazione posta a fondamento della pronuncia di rigetto.

Invero, a prescindere dalla completezza del documento di sintesi prodotto in primo grado (che reca effettivamente 6 pagine su 24, come osservato dal primo giudice) e dall'ammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto del 2012 - che la parte convenuta avrebbe dovuto produrre al più tardi con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., trattandosi della prova del credito azionato e ciò indipendentemente dal sollecito della controparte - rimane la circostanza rilevata dal tribunale e di per sé dirimente ai fini della decisione che le condizioni economiche esposte nelle pagine da 1 a 6 della copia del documento di sintesi non recavano la sottoscrizione del correntista.



Di contro deve essere accolto l'appello proposto da [REDACTED] e

[REDACTED]

Parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nell'ultimo estratto conto, deducendo la mancata pattuizione per iscritto delle condizioni applicate dalla banca e in subordine l'illegittimità degli interessi ultralegali e delle commissioni senza causa.

A sua volta la banca convenuta chiedeva la condanna della correntista e dei garanti al pagamento del saldo di chiusura del medesimo conto sulla base della prova scritta versata in causa.

Orbene, ritiene questa Corte che la motivazione assunta a sostegno del rigetto della domanda verso la [REDACTED] (insufficiente prova scritta) avrebbe dovuto parimenti condurre al rigetto della domanda nei confronti dei soggetti che avevano prestato garanzia - autonoma o accessoria che dir si voglia, non avendo il tribunale tratto le conseguenze logiche e giuridiche derivanti dalla mancanza di rinuncia espressa alla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c. (v. Cass. Civ. sez. I, 31-07-15 n. 16213) - giacchè il documento comprovante il rilascio della fideiussione e l'estratto certificato ex art. 50 Tub non esoneravano la banca dalla prova dell'ammontare del credito garantito mediante la produzione del contratto di conto corrente sottoscritto dalla correntista e della serie completa degli estratti conto entro il termine istruttorio, trattandosi della



prova dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale avanzata (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 22387/21; n. 23852/20).

In assenza del documento contrattuale regolarmente assentito dalle parti e della serie continua degli estratti conto, difetta la prova del credito preteso dalla banca, certamente non desumibile dal solo estratto certificato ex art. 50 Tub, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2697 c.c.

I fatti costitutivi della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta risultano dunque sforniti di prova, in disparte la questione della legittimità o meno degli addebiti portati negli estratti conto agli atti, il cui accertamento non è necessario ai fini della decisione della causa.

Le spese processuali di primo e secondo grado, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, devono essere poste a carico del Banco di Sardegna s.p.a., ivi comprese le spese di c.t.u.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante incidentale di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 765/19 del Tribunale di Sassari, rigetta la domanda riconvenzionale nei confronti di [REDACTED]



- 2) condanna il [REDACTED], in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di [REDACTED] e [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in euro 13.948,00 per il primo grado, di cui euro 13.430,00 per competenze ed euro 10.680,50 per il presente grado, di cui euro 9.515,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, che si è dichiarato antistatario;
- 3) pone a carico del [REDACTED] le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante incidentale di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 7-10-2021

Il Presidente rel.

[REDACTED]

